

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE PROGETTUALE
“CASA VIOLA” NELL’AMBITO DEL “DOPODINOI – PROGETTO
PERTUTTINOI”**

Tra

la **Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest**, con sede legale in Sesto Fiorentino, Via Gramsci n. 561, C.F. 94137310481, d’ora in avanti denominata "**SdS**", rappresentata dal Direttore pro tempore,

e

l’**Associazione C.U.I. I Ragazzi del Sole**, con sede legale in Scandicci (FI), Via di Casellina n. 57/A, C.F. 94033530483, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D.lgs. 117/2017, d’ora in avanti denominata "**Gestore**", rappresentata dal Presidente e Legale Rappresentante pro tempore,

PREMESSO CHE

con decreto del Direttore ... n. ... del ... si è provveduto ad approvare il presente schema di convenzione,

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA

La presente convenzione ha per oggetto la gestione del servizio di accoglienza residenziale presso la struttura denominata "**Casa Viola**", sita in Scandicci, Vico Busoni n. 8.

La struttura è destinata a ospitare un massimo di **cinque persone** con disabilità contemporaneamente, con l’obiettivo di promuovere percorsi di coabitazione, autonomia gestionale e deistituzionalizzazione, garantendo un ambiente di tipo familiare.

L’immobile, di proprietà del Comune di Scandicci è ubicato in Vico Busoni 8, (rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Scandicci nel foglio di mappa 8, particella 3, subalterno 26).

Art. 2 – DECORRENZA E DURATA

Le parti convengono che la presente convenzione ha validità biennale a decorrere dal 1 gennaio 2026 e potrà essere rinnovata per ulteriori anni otto (8) anche frazionati.

Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.

Art. 3 – ASSETTO ECONOMICO - VOUCHER

Il costo giornaliero complessivo per l’accoglienza residenziale è determinato in € 79,00 per persona, come da Scheda tecnica allegata (**Allegato a**)

La SdS riconosce, su richiesta della persona con disabilità, un **voucher giornaliero** pari a €.44,00, quale contributo pubblico alla copertura del costo del servizio, in coerenza con quanto previsto dal Decreto SdS n. 31/2025, qui da intendersi integralmente richiamato.

La differenza di € 35,00 tra il costo complessivo e il valore del voucher rimane a carico del Gestore che potrà richiederla in tutto o in parte alla persona con disabilità come sua partecipazione al progetto, secondo le modalità definite dal Gestore nel rispetto degli indirizzi della SdS che la stessa si riserva di modificare, anche in corso di vigenza.

Eventuali aggiornamenti del valore del voucher saranno oggetto di apposito atto integrativo.

Art. 4 – STANDARD PRESTAZIONALI E REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il Gestore garantisce l'erogazione delle prestazioni in conformità all'Allegato B del DPGR 2/R del 2018, tra le quali:

- accoglienza e assistenza di base;
- alloggio comprensivo di utenze;
- vitto, lavanderia e pulizia anche in forma di autogestione supportata;
- attività educative e di socializzazione finalizzate al mantenimento e potenziamento delle autonomie;
- gestione delle emergenze e assistenza notturna.

Il monte ore educativo-assistenziale è indicato nella **Scheda Tecnica** allegata.

Il Gestore assicura l'abbattimento delle barriere architettoniche e il mantenimento di standard qualitativi elevati.

Il Gestore si impegna a:

- impiegare esclusivamente figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni richieste
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale impiegato (intendendosi anche quello dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi):
 - il rispetto del CCNL di riferimento e degli eventuali accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta;
 - delle norme e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore;
 - l'osservanza degli adempimenti alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Gestore garantisce a propria cura e spese tutti gli adempimenti amministrativi necessari per lo svolgimento del servizio affidato secondo la normativa nazionale e regionale in materia.

Il Gestore è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

La SdS è, pertanto, esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale del Gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Art. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO

L'accesso a "Casa Viola" avviene esclusivamente previa valutazione dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità (UVMD) della SdS.

Il Gestore si impegna a partecipare ed a collaborare alla definizione del progetto individuale della persona.

Art. 6 – RENDICONTAZIONE, TRACCIABILITÀ E PAGAMENTI

Il Gestore trasmette bimestralmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo al bimestre di riferimento, nota di debito/fattura elettronica con dettagliata specificazione, se del caso anche in allegato, delle giornate di presenza e delle giornate di assenza per ogni singola persona.

Il pagamento a carico della SdS avviene entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle medesime, previa verifica della regolarità contributiva (DURC).

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi assunti dal Gestore.

Relativamente agli importi a carico della SdS il Gestore non può chiedere anticipazioni alle persone, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardo o mancato pagamento da parte della SdS.

Semestralmente il Gestore si impegna a trasmettere alla SdS una relazione sintetica sulle attività svolte. Il Gestore è obbligato a fornire alla SdS, concordandone le modalità, i dati relativi all'attività e quelli ulteriori ritenuti necessari.

Il Gestore è in ogni caso tenuto a dichiarare tempestivamente variazioni e modifiche dell'assetto organizzativo, strutturale e funzionale che risultino comunque rilevanti.

Art. 7 – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA – MODIFICHE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

In caso di assenza temporanea della persona accolta, il voucher è riconosciuto per intero per i primi sette (7) giorni consecutivi.

Dal giorno successivo è riconosciuto nella misura del 30% del valore, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale in sede di riformulazione del progetto individuale.

Le modifiche del progetto individuale della persona (sospensione, cessazione) possono avvenire su richiesta della persona o su valutazione in sede di UVMD.

Il Gestore ha l'obbligo di comunicare tramite posta elettronica alla SdS la data di effettiva cessazione del progetto.

Art. 8 – IMMOBILE, ARREDI E ATTREZZATURE

L'immobile, le relative pertinenze, gli impianti tecnologici al servizio dello stesso, nonché tutti gli arredi e le attrezzature, sono concessi in uso e messi a disposizione del Gestore e saranno descritti in un apposito verbale nel quale verrà evidenziato lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d'uso degli arredi e delle attrezzature. Al verbale di consegna sarà allegata la dichiarazione del Gestore con la quale lo stesso riscontra, accerta e riconosce l'idoneità della struttura al raggiungimento delle finalità di cui all'oggetto della convenzione.

Durante la vigenza della convenzione il Gestore garantisce l'accesso periodico ai tecnici del Comune proprietario per verifiche strutturali e funzionali.

Prima della cessazione del rapporto la SdS ed il Comune proprietario hanno comunque la facoltà di effettuare un sopralluogo allo scopo di verificare l'inventario fisico dei beni e di accettare le condizioni dell'immobile, degli impianti, delle apparecchiature sanitarie, delle attrezzature, degli arredi e dei locali ceduti in uso al Gestore.

La riconsegna deve essere formalizzata da un apposito verbale all'interno del quale può essere previsto l'eventuale ammontare della somma dovuta a titolo di indennizzo per il deterioramento dei locali e delle attrezzature secondo quanto accertato con il sopralluogo suddetto.

Il Gestore si obbliga a proprie spese, a garantire la manutenzione ordinaria necessaria dell'immobile in uso degli arredi, delle attrezzature, degli impianti tecnologici a servizio degli stessi finalizzata a conservarne o ripristinarne la funzionalità e l'efficienza, intendendosi per funzionalità l'idoneità all'adempimento delle funzioni e per efficienza l'idoneità a fornire le prestazioni previste nelle migliori condizioni sotto gli aspetti dell'affidabilità, dell'economia di esercizio, della sicurezza e del rispetto dell'ambiente esterno e interno.

La manutenzione straordinaria rimane a carico del Comune proprietario.

Sono a carico del Gestore tutte le restanti spese di gestione, nessuna esclusa, ivi comprese quelle relative alla fornitura di acqua, gas metano, elettricità, telefono, nonché quelle per il pagamento di ogni altra imposta o tassa relativa all'immobile che non siano poste per legge a esclusivo e inderogabile carico della proprietà.

Il Gestore deve volturare a proprie spese i contratti delle utenze sopraindicate.

Art. 9 – INADEMPIENZE - RISOLUZIONE

Penali: In caso di accertate inadempienze agli obblighi contrattuali, la SdS potrà applicare penali proporzionali alla gravità (da € 100,00 a € 1.000,00).

Risoluzione: la convenzione si risolve di diritto in caso di perdita dei requisiti di previsti dalla normativa regionale

La SdS si riserva di risolvere la Convenzione per giustificato motivo con un preavviso di tre mesi.

Art. 10 – RESPONSABILITÀ, COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

A copertura dei rischi inerenti all’attività svolta in esecuzione della presente convenzione, il Gestore dichiara espressamente di essere titolare di polizze RCT e RCO con massimali adeguati alla natura del servizio (minimo € 5.000.000 per sinistro) che allega alla presente convenzione (**Allegato b**) esonerando espressamente la SdS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione stessa.

Il Gestore, in ogni caso, manleva la SdS da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione di inadempimenti e/o violazioni direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione della presente convenzione.

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Gestore, quale responsabile esterno dei dati, nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, deve osservare le norme di legge sulla prestazione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le eventuali richieste.

In ogni caso il Gestore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla SdS ovvero dal Garante o al Responsabile del trattamento sottoindicato senza preventivo espresso consenso degli ospiti o dei loro rappresentanti legali.

Per le persone inserite nella struttura su progetto della SdS che, per quanto di competenza, individua il Gestore quale Responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del GDPR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto di designazione in relazione alle attività di natura assistenziale (**Allegato c**).

Il Responsabile esterno del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dalla SdS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute delle persone. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, esplicativi e legittimi; a tale riguardo, l’utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al

minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguiti nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare ai Titolari il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente convenzione, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Tribunale di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali indicate in epigrafe.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Le spese di bollo, salvo esenzione, e ogni altra eventuale spesa inerente alla presente convenzione, sono a carico del Gestore.

Art. 14 – RINVIO

La disciplina della presente convenzione è integrata da quanto previsto nel Progetto PerTuttiNoi in linea con le normative regionali relative alla programmazione delle attività Dopo di Noi ed in particolare alle Linee guida regionali per la predisposizione dei programmi attuativi da parte delle Zone distretto e Società della Salute relativi al Fondo Dopo di Noi.

Art. 15 – NOVAZIONE

La presente convenzione sostituisce ogni eventuale accordo/convenzione precedentemente in essere tra le parti relativamente alla struttura di cui all'art. 1 e costituisce unica regolamentazione del relativo rapporto.

Le parti, letto il presente atto, trovatolo conforme alle rispettive volontà, qui di seguito lo sottoscrivono.

Sesto Fiorentino, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Per la SdS Fiorentina Nord Ovest

Per il Gestore

Il Gestore dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 3 – ASSETTO ECONOMICO - VOUCHER

Art. 6 – RENDICONTAZIONE, TRACCIABILITA' E PAGAMENTI

Art. 7 – RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA – MODIFICHE DEL PROGETTO INDIVIDUALE

Art. 9 - INADEMPIENZE - RISOLUZIONE

Art. 10 – RESPONSABILITA', COPERTURE ASSICURATIVE E OBBLIGO DI MANLEVA

Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 12 – FORO COMPETENTE

Art. 15 – NOVAZIONE

Per il Gestore

Allegati

Allegato a) Scheda Tecnica

Allegato b) Polizze RCT/RCO

Allegato c) Atto di designazione quale Responsabile esterno del trattamento dei dati